DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1980

recante conclusione della procedura antisovvenzione relativa a talune barre di acciaio inossidabile originarie del Brasile

(80/552/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 29 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 9,

dopo le consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando che la Commissione ha ricevuto nel novembre 1979 una denuncia presentata dalla BISPA (British Independent Steel Producers' Association) a nome di tutti i produttori comunitari di barre di acciaio inossidabile, contenente elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping e di sovvenzione relative ai prodotti affini di cui ai codici Nimexe ex 73.73-53 e ex 73.73-83, originari del Brasile, nonché di un grave pregiudizio che ne risulta ;

considerando che, essendo detti elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], ha di conseguenza annunciato l'apertura di un'inchiesta sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie del Brasile ed ha avviato l'inchiesta a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ne ha informato debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti dei paesi interessati ed i ricorrenti ;

considerando che la Commissione ha offerto alle parti direttamente interessate l'occasione di far conoscere il proprio punto di vista per iscritto e di esporlo oralmente, nonché di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti di confutazione ;

considerando che la maggioranza delle parti ha colto l'occasione di far conoscere il proprio punto di vista per iscritto ;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio risultatone, dei rappresentanti della Commissione si sono recati in primo luogo a Brasilia per chiedere chiarimenti alle autorità brasiliane ; che in seguito essi hanno proceduto ad un controllo sul posto presso i principali esportatori brasiliani, in particolare Acos Villares SA, São Paulo, Acos Finos Piratini SA, Porto Alegre, e Inter Bras Petrobras Commercio Internacional SA, Rio de Janeiro, nonché presso i più importanti importatori inglesi, in particolare Amari World Steel Ltd, Londra, GME Steels Ltd, Macclesfield e G. M. Elders Steels, Sheffield ; che la Commissione ha preso contatto con un certo numero di altri agenti ed importatori ; che essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie presso i principali produttori comunitari interessati, ossia i produttori inglesi, in particolare Spartan Redheugh Ltd, Sheffield, Firth Vickers Special Steels Ltd, Sheffield, Osborn Steels Ltd, Scheffield British Steel Corporation, Rotherham ;

considerando che l'esame preliminare delle sovvenzioni è stato eseguito contemporaneamente a quello relativo al dumping da parte dei produttori brasiliani ; che per questo motivo l'esame ha interessato soprattutto le vendite eseguite nel periodo dal 1° dicembre 1978 al 30 novembre 1979 ;

considerando che da quest'esame preliminare dei fatti emerge che taluni programmi del governo brasiliano hanno procurato vantaggi finanziari ai produttori ed esportatori del prodotto in esame ;

considerando che si è così stabilito che il governo brasiliano ha autorizzato condizioni di credito preferenziale per le esportazioni ricorrendo a varie risoluzioni, in particolare alle « risoluzioni » nn. 331, 398, 515 e 583 ; che l'imposta sui prodotti industriali (IPI) era oggetto di un eccessivo rimborso all'esportazione, mediante concessione di un credito d'imposta più elevato dell'imposta effettivamente percetta nel corso della produzione del prodotto ; che, inoltre, con la risoluzione governativa n. 515 i produttori brasiliani hanno potuto beneficiare di un finanziamento dei loro capitali di esercizio a tassi d'interesse inferiori a quelli ottenibili sul mercato commerciale ;

considerando che, come risulta da detto esame preliminare dei fatti, nel periodo considerato l'amministrazione brasiliana ha concesso sovvenzioni all'esportazione equivalenti a circa il 20 % del prezzo all'esportazione fob, per le quali avrebbe potuto essere istituito un dazio compensativo ;

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. C 317 del 18. 12. 1979, pag. 3.

considerando che riguardo al pregiudizio causato dalle suddette sovvenzioni nonché dal dumping dei produttori brasiliani alla produzione considerata gli elementi in possesso della Commissione comprovano che le importazioni nella Comunità di barre di acciaio inossidabile, originarie del Brasile, sono passate da circa 3 t nel 1975 a 120 t nel 1978 e a 1 267 t nel 1979 ; che le importazioni in questione si sono concentrate quasi esclusivamente sul mercato inglese, dove è localizzata la maggior parte della produzione comunitaria, poiché dette importazioni sono passate da circa 3 t nel 1975 a circa 120 t nel 1978 ed a 1 167 t nel 1979 ;

considerando che le importazioni in esame avevano conseguito nel 1979 una quota di mercato del 3 % nella Comunità e del 17 % in Gran Bretagna ; che, di conseguenza, esse avevano esercitato una notevole influenza sul mercato inglese e rappresentato una reale minaccia per gli altri produttori della Comunità ;

considerando che in base alle informazioni di cui dispone la Commissione i prezzi del prodotto in esame importato sono stati sostanzialmente inferiori ai prezzi dello stesso prodotto fabbricato dai produttori comunitari ; che, ad esempio, nel novembre 1979, le barre di acciaio inossidabile originarie del Brasile sono state vendute ai venditori del Regno Unito a prezzi inferiori del 10-30 % ai prezzi praticati dai produttori inglesi ;

considerando che per i produttori inglesi interessati ne è risultato un ristagno della produzione e delle vendite ad un livello di 4 000 t con una perdita di circa 3 000 posti di lavoro dal 1975 in poi e con una compressione dei prezzi che, nella maggioranza dei casi, non consentono più di coprire i costi di produzione ; che pertanto le imprese inglesi interessate subiscono gravi perdite ;

considerando che sono stati presi in esame i pregiudizi causati da altri fattori che potrebbero avere effetti negativi sui produttori comunitari, quali il volume delle altre importazioni, in costante diminuzione, ed i loro prezzi, nonché l'evoluzione della domanda, in fase di ristagno, e che nessuno degli effetti sfavorevoli provocati da questi fattori è stato attribuito alle importazioni in esame ;

considerando tuttavia che con « parere ministeriale » n. 960 del 7 dicembre 1979 le autorità brasiliane hanno abolito il rimborso eccessivo delle imposte interne denominato « IMI Credit » nonché i vantaggi precedentemente concessi per il finanziamento dei capitali di esercizio ;

considerando di conseguenza che, come dimostra l'esame preliminare, da questa data in poi il vantaggio concesso ai produttori ed esportatori brasiliani consiste unicamente nel conseguimento di condizioni preferenziali di credito per le esportazioni ai sensi delle « risoluzioni » governative nn. 331, 398, 515 e 583 ;

considerando che dall'uso di questi vantaggi da parte della Acos Finos Piratini SA e della Acos Villaros SA risulta che la conseguente sovvenzione è inferiore all'1 % del prezzo d'esportazione fob ed è pertanto un fattore trascurabile riguardo al pregiudizio causato ai produttori comunitari ;

considerando che di conseguenza attualmente non vi è motivo di istituire un dazio compensativo sulle esportazioni del prodotto in causa, originario del Brasile, e che la procedura può essere chiusa,

DECIDE :

Articolo unico

La procedura antisovvenzione relativa alle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie del Brasile è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente